



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Adempimento relativo alla lettera A) dell'ordinanza collegiale n. 363/2022 pronunciata nell'ambito del ricorso R.G. n. 322/2022 radicato al T.A.R. Piemonte.

**AVVISO RELATIVO AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. BS)**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione I
Ricorso n. 322/2022 Reg. Ric.

Ricorrenti:

Abdel Salam Ahmed Horeya, Affinito Antonella, Avanzi Antonella, Bonadies Elena, Buzio Silvia, Di Buono Elvira, Dutu Angelica, Cucchiara Giuseppa, Giussani Dora Maria, Mammana Annamaria, Monzon Rosa, Spaziani Rosetta, Veneziano Mascia, Molina Elba Amabilia, Negri Silvia, Aquino Villalba Edelmira Nora, Pecorelli Giuseppe, Bonomelli Marinella.

Amministrazione intimata: Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli.

Provvedimenti impugnati:

- 1) deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. VC di Vercelli n. 274 del 28/02/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio in data 01/03/2022, di approvazione della graduatoria di merito inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di operatore socio-sanitario (cat. Bs);
- 2) esiti della prova orale relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di operatore socio-sanitario (cat. Bs), pubblicati sul sito della A.S.L. VC;
- 3) quesiti posti durante le prove orali summenzionate, nonché di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti posti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

- 4) deliberazioni della commissione giudicatrice di approvazione dei quesiti della prova, di produzione dei questionari della prova orale, di formulazione delle domande, sebbene, allo stato, non conosciuti;
- 5) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, tra questi:
 - a) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio;
 - b) le graduatorie eventualmente pubblicate nelle more del presente giudizio;
 - c) la determinazione n. 969 del 16/09/2021 di nomina della commissione giudicatrice e determinazione n. 1279 del 02/12/2021 del Direttore della Struttura Complessa Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane di modifica della composizione della commissione;
 - d) la determinazione n. 1161 del 05/11/2021 di nomina dei comitati di vigilanza;
 - e) tutti gli atti istruttori, sebbene non conosciuti, sottesi alla nomina della commissione giudicatrice e alla nomina dei comitati;
 - f) il bando di concorso, ove non determina le materie della prova orale e non fissa neanche i criteri di valutazione della medesima, unitamente alla delibera di indizione del concorso, in ogni parte in cui vengono interpretati in senso lesivo per i ricorrenti;
 - g) il regolamento per la gestione delle procedure concorsuali e selettive ove interpretato in senso sfavorevole per i ricorrenti;
 - h) se opportuno, gli esiti della valutazione dei titoli per come pubblicati sul sito della A.S.L. VC nonché gli atti di valutazione degli stessi, allo stato, non conosciuti.

Controinteressati: i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria.

Consultazione stato del processo: lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it seguendo il percorso:
TAR – TAR Piemonte – Ricorsi – Anno (digitare anno 2022) – numero ruolo (digitare 322) – cerca.

Ordinanza collegiale: provvedimento collegiale n. 363/2022 Reg. Prov. Coll., pubblicato il 15/04/2022, con il quale il T.A.R. Piemonte – sezione I – ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso per

pubblici proclami.

Allegato: testo integrale del ricorso introduttivo.

Azienda Sanitaria Locale VC

Protocollo nr. 0013884 del 08/03/2022

Inserito da	S.C. Gestione Affari Istituzionali - Settore Ufficio Protocollo	Operatore	Delleville Patrizia
Arrivato il	08/03/2022 Ore 11:59	Atto nr.	
Tipo lettera	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Classificazione	
Oggetto	NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.53/94		
Mittente	GRANATA AVV. DANILO		
Destinatario	S.C. Gestione Affari Istituzionali (30) - .		competenza
	S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane (013) - .		conoscenza
	S.C. DiPSa (017) - .		conoscenza
	Direzione sanitaria (003) - .		conoscenza
	Direzione generale (001) - .		conoscenza
	Direzione amministrativa (002) - .		conoscenza
	S.C. Gestione Affari Istituzionali - Settore Affari Generali - .		assegnazione
	S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane - Settore Concorsi - .		assegnazione

Mail

Data Tue, 8 Mar 2022 11:00:31 +0100
da danilogranata23
a asilvercell@pec.aslvc.piemonte.it
Tipo email da posta certificata con allegato p7m e/o pdf
Oggetto Notificazione ai sensi della L.53/94
Allegati Ricorso-signed.pdf
 Procure attestate-signed.pdf
 Relata di notifica a mezzo pec-signed.pdf

Corpo

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documenti/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Avv. Danilo Granata

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunata 218 - Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE

PIEMONTE - Sede di Torino

Ricorso

Nell'interesse di: ABDEL SALAM AHMED HOREYA, c.f. BDLHRY59R42Z336F, nata a Ghiza (Cairo) Egitto il 02.10.1959 e residente in Montaro (TO) in Via G. Garibaldi n. 87, AFFINITO ANTONELLA, c.f. FFNNNL73C49B715I nata a Capua il 09.03.1973 e residente in Torino (TO) in via Giulia n. 1, AVANZI ANTONELLA, c.f. VNZNNL63E63B885P nata a Casale Monferrato il 23.05.1963 e residente in Pontestura in via I. Rossi n. 9, BONADIES ELENA, c.f. BNDLNE74M48A089R nata a Agrigento il 08.08.1974 e residente in SANT'ONOBONO TERME (BG) in via KENNEDY 12/A, BUZIO SILVIA, c.f. BZUSLV74P68A182Q nata ad Alessandria il 28.09.1974 e residente in Novara in via Aosta n. 7, ELVIRA DI BUONO, c.f. DBNLVR73M46G062L nata a Omegna il 06.08.1973 e residente in Omegna (VB) in via Mozzalina 72, ANGELICA DUTU, c.f. DTUNLC68D51Z129O nata a Docani (ROU) il 11/04/1968 e residente in Corso Appio Claudio, n. 23 scala B Torino (TO), GIUSEPPA CUCCHIARA, c.f. CCCGPP63S65F061T nata a Mazara del Vallo (TP) il 25.11.1963 e residente in Novara (NO) in via Pier Lombardo Lumellogno n. 120, GIUSSANI DORA MARIA, c.f. GSSDMR67E53G388K nata a Pavia il 13.05.1967 e residente in Via Verbano 269/I 28100 - Novara, MAMMANA ANNAMARIA, c.f. MMMNMR73D66E473P nata a Latisana (UD) il 26.04.1973 e residente in Gattinara (VC) in Corso Garibaldi 110, MONZON ROSA, c.f. MNZRSO63R45Z600Z nata a Entre Rios (ARG) il 05.10.1963 e residente in Novara (NO) in via Curtatone n. 28, SPAZIANI ROSETTA, c.f. SPZRTT70L61H355D nata a Rivoli il 21.07.1970 e residente in via Tirreno 2 settimo torinese (to), VENEZIANO MASCIA, c.f. VNZMSC88C60G230W nata a Pagani il 20.03.1988 e residente in via Castiglione n. 2 Torino, MOLINA ELBA AMABILIA, c.f. MLNLMB77S43Z605X, nata a Gunyaquil (ECO) il 3.11.1977 e residente in Varallo Pombia (NO) alla via Sottoronco, n. 34 C; NEGRI SILVIA, c.f. NGRSLV96A58E801W, nata a Magenta (MI) il 18.01.1996 e residente in Novara (NO) alla via Spreafico n. 28; EDELMIRA NORA AQUINO VILLALBA, c.f. QNVDMR66M71Z611Y, nata in Perù il 31.08.1966 e residente in Torino alla via Cumiana 36, PECORELLI GIUSEPPE, c.f. PCRGPP66C28L219S nato a

Torino il 28/03/1966 e residente in via Arbe 24 Torino; BONOMELLI MARINELLA, c.f. BNMMNL64H70L39E nata a Travagliato (BS) il 30/06/1964 e residente in Boffalora sopra Ticino (MI) alla via Dante 29, tutti rappresentati e difesi – giuste procure in calce al presente atto – dall’Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), con elezione di domicilio digitale presso la seguente casella pec: danilogranata23@pec.it ; con richiesta espressa di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax 0984/679845, *ricorrenti*;

contro: Azienda Sanitaria Locale VC, in persona del legale rappresentante p.t. - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020, *amministrazione resistente*;

contro: la Commissione esaminatrice, in persona del Presidente, nominata con Determinazione n. 969 del 16.9.2021 e Determinazione n. 1279 del 02.12.2021 del Direttore della s.c. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane ;

nei confronti: Sig. D’Aurizio Amerigo, C.F. DRZMRG88B01E435Z, nato il 01/02/1988 e residente alla Via Marconi, 16 - 13039 TRINO (VC)

Per l’annullamento,

previa sospensione degli effetti e/o ammissione con riserva nonché previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,
nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d’ora di partecipare:

- 1) Della Graduatoria di merito inerente il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di operatore socio-sanitario (cat. Bs), pubblicata sul sito dell’ASL Vercelli – approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 28/02/2022 e Pubblicata sull’Albo Pretorio in data 01/03/2022;
- 2) Degli esiti della prova orale relativi al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di operatore socio-sanitario (cat. Bs), pubblicati sul sito dell’ ASL Vercelli;
- 3) dei quesiti posti durante le prove orali summenzionate, nonché di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti posti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- 4) delle deliberazioni della Commissione giudicatrice di approvazione dei quesiti della prova, di produzione dei questionari della prova orale, di formulazione delle domande, sebbene, allo stato, non conosciuti;

- 5) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; b) le graduatorie eventualmente pubblicate nelle more del presente giudizio; c) la Determinazione n. n. 969 del 16.9.2021 di nomina della Commissione giudicatrice e Determinazione n. 1279 del 02.12.2021 del Direttore della s.c. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane di modifica della composizione della commissione; d) la Determinazione n. 1161 del 5.11.2021 di nomina dei comitati di vigilanza; e) tutti gli atti istruttori, sebbene non conosciuti, sottesi alla nomina della Commissione giudicatrice e alla nomina dei comitati; f) il bando di concorso, ove non determina le materie della prova orale e non fissa neanche i criteri di valutazione della medesima, unitamente alla Delibera di indizione del concorso, in ogni parte in cui vengono interpretati in senso lesivo per i ricorrenti; g) il Regolamento per la gestione delle procedure concorsuali e selettive ove interpretato in senso sfavorevole per i ricorrenti; h) se opportuno, gli esiti della valutazione dei titoli per come pubblicati sul sito dell'ASL nonché gli atti di valutazione degli stessi, allo stato, non conosciuti;

in alternativa, per l'accertamento

Del diritto dei ricorrenti a ripetere la prova orale dinanzi ad una nuova e diversa Commissione giudicatrice e/o alla riedizione dell'intera procedura concorsuale sicché illegittima.

Per l'accertamento

Dell'illegittimità del *modus operandi* della P.a. nella parte in cui non sono state indicate le materie della prova d'esame e i criteri di valutazione della prova orale.

Con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza ad annullare gli atti e/o provvedimenti amministrativi sopra indicati; in ogni caso, con condanna a disporre la rinnovazione delle prove orali dinnanzi ad una nuova Commissione giudicatrice, o, ancor più in subordine, a rinnovare la procedura concorsuale; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno, anche cautelare, per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

Con Deliberazione n. 467 del 20/04/2021 del Direttore Generale dell'ASL di Vercelli veniva indetto il **concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di operatore socio-sanitario (cat. Bs)**, giunto Bando pubblicato sulla GU n. 44 del 04-06-2021.

Ai fini della selezione concorsuale venivano previste n. 2 prove: una pratica ed una orale entrambe da ritenersi superati con una votazione almeno pari a 21/30.

La prova pratica consisteva "nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, anche mediante quesiti con risposte sintetiche/multiple" mentre la prova orale avrebbe dovuto concernere "le materie oggetto della prova pratica" lasciando ampia discrezionalità all'amministrazione giudicatrice e svincolandola da qualsivoglia parametro necessario in sede di concorsi pubblici.

Con successiva Determinazione dirigenziale, venivano pubblicati sul sito istituzionale dell'ASL Vercelli gli elenchi dei candidati ammessi alla selezione.

Nel contempo, con Determinazione n. 969 del 16/09/2021 del Direttore della s.c. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane, veniva nominata la seguente Commissione esaminatrice avente il compito di effettuare le prove concorsuali e formare la graduatoria dei candidati idonei:

- PRESIDENTE TITOLARE: Dr.ssa CARNEVALE, Direttore S.C. DiPSA
- PRESIDENTE SUPPLENTE: Lidia Dr.ssa MASUERO Cristiana, Dirigente delle Prof. San.
- COMPONENTI TITOLARI: Dr.ssa SICURANZA Maria Rosa CPS – DiPSA; Dr.ssa DE LUCA COZZOLINO CPS - Infermiere
- COMPONENTI SUPPLEMENTI: Dr.ssa COMOLA Graziella CPS – DiPSA; Dr.ssa ASARO Valeria CPS – Infermiere.

Con Determinazione n. 1161 del 5.11.2021 venivano costituiti n. 2 Comitati di vigilanza:

COMITATO 1)

- PRESIDENTE: POMATI Maria Pia Ass.Amm.vo (cat. C), presso S.C. S. OG. R.U.

-SEGRETARIO: VALENTE Francesco Ass.Amm.vo (cat.C), presso S.C. S. OG. R.U.

-COMPONENTE: CHINO Monica Coad. Amm.vo (cat. Bs), presso S.C. S.O.G.R.U.

COMITATO 2)

- PRESIDENTE: PUZZO Giuseppina Ass. Amm.vo, presso S.S. Performance e Valutazione

- SEGRETARIO: MONTECALVO Elena Coll. Prof.le Amm.vo (cat.D), presso S.C. S.O.G.R.U.

- COMPONENTE: CANNARIATO Monica Coll. Prof.le Amm.vo (cat.D), presso S.C. S.O.G.R.U.

Successivamente con Determinazione n. 1279 del 02.12.2021 del Direttore della s.c. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane veniva modificata la composizione della commissione esaminatrice come segue :

- PRESIDENTE TITOLARE: Dr.ssa CARNEVALE Lidia -Direttore S.C. DiPSA;
- PRESIDENTE SUPPLENTE: Dr.ssa MASUERO Cristiana Dirigente Professioni Sanitarie
- COMPONENTE TITOLARE: Dr.ssa SICURANZA Maria Rosa CPS – Infermiere (cat. Ds), Dr.ssa DE LUCA COZZOLINO Simona CPS – Infermiere (cat. Ds);
- COMPONENTE SUPPLENTE: COMOLA Graziella CPS – Infermiere (cat. Ds), Dr.ssa ASARO Valeria, CPS – Infermiere (cat. Ds);
- SEGRETARIO TITOLARE: Sig.ra MAZZONI Marisa Collaboratore Prof.Amm.vo S.C. S.O.G.R.U.
- SEGRETARIO SUPPLENTE: Dr. BOTTA Matteo Collaboratore Prof.Amm.vo S.C. S.O.G.R.U.

nonché con la medesima Determinazione del Direttore della s.c. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane veniva modificata la composizione del comitato di vigilanza n. 2 nella seguente composizione:

- PRESIDENTE PUZZO Giuseppina Ass. Amm.vo, presso S.S. Performance e Valutazione
- SEGRETARIO MUSELLI Michela Ass. Amm.vo (cat.C), presso S.C. S.O.G.R.U.
- COMPONENTE CANNARIATO Monica Coll. Prof.le Amm.vo (cat.D), presso S.C. S.O.G.R.U.

Si tenevano, dunque, le prove pratiche, all'esito delle quali, **tutti gli odierni ricorrenti**, risultavano idonei.

In sede di prova orale gli odierni ricorrenti rilevavano una profonda disparità di trattamento di giudizio durante le prove sostenute sostenute rispetto ad altri candidati ritenuti, invece, idonei. Gli esiti orali risultavano invece viziati sia nella forma che nella sostanza.

Rileva, infine, che senza alcun motivo non è stato pubblicato alcun Elenco contenente il nominativo dei NON IDONEI, e pertanto i ricorrenti si son ritrovati esclusi dalla procedura senza essere neanche essere a conoscenza della valutazione ottenuta all'esito delle prove orali sostenute.

Ciò significa che gli esiti delle prove orali per come pubblicati sono da ritenersi nulli e, in ogni caso, illegittimi.

Pertanto anche la Graduatoria di merito approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 28/02/2022 e pubblicata sull'Albo Pretorio in data 01/03/2022 risulta annullabile per illegittimità derivata.

Per quanto sinora considerato, agli odierni ricorrenti non resta che proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

➤ Sulla posizione giuridica dei ricorrenti

Gli odierni ricorrenti sono tutti soggetti concorsisti lesi dall'ingiusto *modus operandi* della P.a. la quale ha omesso di stabilire l'oggetto delle prove orali, di predeterminare, con apposito atto, i criteri di valutazione delle stesse e di pubblicare un Elenco di non idonei a seguito delle prove orali o altro atto indicante le ragioni giustificative sottese al mancato superamento delle medesime.

Ciò significa che tutti i ricorrenti, non idonei all'esito degli orali in quanto non superanti la soglia dei 21/30esimi (cfr. Esiti prova orale allegati in atti), si son ritrovati ad affrontare in pratica una "prova al buio", e ciò ne determina l'interesse comune all'odierna impugnativa e quindi l'identità, sostanziale e processuale, della propria posizione giuridica.

I

Illegittimità della lex specialis e di ogni atto conseguente

1. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 2, DPR 487/1994.**
2. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 del DPR 220/2001.**
3. **Violazione del principio di buon andamento amministrativo e del principio di trasparenza.**
4. **Illegittimità derivata (o ad efficacia caducante).**

5. Irragionevolezza ed illogicità.
6. Ingiustizia manifesta.
7. Sviamento di potere.

In via preliminare ed assorbente si rileva come il bando pubblicato dall'Asl Vercelli, ed oggi gravato, sia illegittimo nella parte in cui non indica compiutamente le materie oggetto della prova pratica e conseguentemente anche della prova orale. **La *lex specialis* infatti prevede esclusivamente che la prova pratica sarebbe consistita nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, anche mediante quesiti con risposte sintetiche/multiple mentre la prova orale avrebbe dovuto essere incentrata sulle materie oggetto della prova pratica, senza però specificare null'altro; né tantomeno la Pa ha integrato una simile disposizione con atti successivi.**

Sul punto, invero, il bando si limita a richiamare quanto previsto dal DPR 220-2001, all'art. 29 (Capo III), a mente del quale: *"1. Le prove di esame per i profili della categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.*

2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta".

Tuttavia, il bando di concorso né altri atti concorsuali hanno stabilito l'oggetto della prova orale, i cui esiti sono da ritenersi illegittimi in via derivata con ogni altro ad essi connessi. Ciò significa che la Pa, in sede d'esame, ha goduto pressoché di illimitato posto che per il tramite del Bando di concorso, la Pa tecnicamente si auto-vincola e tanto perché la predeterminazione delle materie sulle quali deve essere valutata la capacità culturale e professionale dei candidati stessi, nelle prescrizioni del bando, proprio perché contenute nella *lex specialis* del concorso, non possono essere disapplicate e sono vincolanti per i concorrenti, per l'amministrazione e per la stessa commissione giudicatrice (Cfr. ex multis T.A.R., Latina, 09/03/1991, n. 187). Da ciò l'irragionevolezza, l'illogicità e l'ingiustizia manifesta di cui è affetto l'agere amministrativo.

Ebbene è *ictu oculi* evidente come trattati di una "prova al buio" in quanto i candidati non avevano notizia delle materie oggetto d'esame. Ciò comporta una grave violazione anche dell'art. 3, comma 2, del DPR 487/1994 nella parte in cui recita che la *lex specialis* debba *"indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche"*. Difatti, la violazione di tale precetto normativo comporta non pochi problemi in ordine alla preparazione delle prove

d'esame che risultano, per come configurate, del tutto illegittime. Sostenere una prova concorsuale non sapendo neppure le materie oggetto d'esame viola qualsivoglia principio regolatore dell'attività della pubblica amministrazione. È granitico il principio per cui "il bando di gara pubblica, costituendo la *lex specialis* del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, ovvero le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità" (Consiglio di Stato, sez. VI, 23/06/2021, n. 4817), ma nel caso che ci occupa, essendo del tutto generale e non indicando né le materie d'esame né i criteri di valutazione lascierebbe un ampio spazio discrezionale alla commissione giudicatrice sfociando inevitabilmente in eccesso di potere nel momento in cui ha la facoltà di scegliere indipendentemente da prescrizioni predeterminate le materie su cui basare l'intera procedura concorsuale.

I ricorrenti hanno sostenuto praticamente una "prova orale al buio", e ciò ne determina l'inattendibilità dei risultati. Una simile circostanza appare contraria invero ai principi di trasparenza, di imparzialità, di ragionevolezza, di legalità e di buon andamento amministrativo, oltre che a rimanere relegata ai limiti del buon senso.

II

Sulla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale

1. **Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 DPR 483/1997 e 12 DPR 487/1994.**
2. **Violazione del principio di trasparenza amministrativa.**

Come già anticipato, la P.a. non ha neanche individuato i criteri di valutazione della prova orale e tanto in violazione degli artt. 9 del DPR 483/1997 e 12 del DPR 487/1994.

Ed invero, il bando (illegittimo anche in tal senso) non prevede precisi criteri di valutazione, limitandosi genericamente a indicare l'assegnazione di un massimo di 30 punti per la prova orale; tale mancanza unitamente all'assenza dell'oggetto della prova orale aggrava il deficit di trasparenza di tale procedura concorsuale; né tantomeno è stato adottato alcun altro atto integrativo (come evincibile dal sito istituzionale dell'ASL, di cui si allega collegamento ipertestuale:

https://www.aslvc.piemonte.it/component/concorsi/?Itemid=105#/details/2021_C_oss/

Sul punto, l'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha l'obbligo di stabilire "i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove", correlando espressamente l'attribuzione dei punteggi all'applicazione dei criteri previamente predeterminati. La norma si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali e, quindi, si applica anche alla prova orale. A tal proposito, del resto, la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 29 gennaio 2021 precisa altresì che "la valenza generale dell'art. 12 del D.P.R. N. 487/94 è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa. "Il d.P.R. 487/94, con cui è stato approvato il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego" all'art. 12, comma 1, titolato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" stabilisce, tra altro, che "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".

La giurisprudenza ha chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo per l'illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245). Ed è quanto accaduto nel caso di specie, ove in nessun atto di concorso sono indicati simili criteri di valutazione e né tantomeno ne è stata data pubblicità. Si rammenti che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale

non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)” (cfr. in terminis, Cons. Stato, n. 495/2019).

Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. (Cons. Stato sez. V, 30/09/2020, n.5743).

Figuriamoci quanto sarebbero stati importanti in un caso, come quello di specie, ove – per come meglio si dirà – manca addirittura qualsiasi atto pubblico di valutazione dell'inidoneità conseguita dai ricorrenti!

Di conseguenza, il vizio dedotto, ed effettivamente riscontrato, ha comportato una radicale e insanabile illegittimità dell'intera operazione valutativa del concorso in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1984 risultando, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione delle prove d'esame arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di un eventuale giudizio, sintetico o analitico, di supporto al punteggio numerico attribuito” (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sentenza n. 7115/2018).

III

Incompetenza ed errata composizione delle Commissioni giudicatrici

1. **Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e ss. del DPR 220/2001;**
2. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del DPR 487/1994;**
3. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 del TUPI;**
4. **Violazione del principio di parità di genere;**
5. **Violazione del principio del legittimo affidamento.**

Nondimeno illegittima è la composizione della Commissione di concorso che rende, in via derivata, illegittimo ogni altro atto ad esso conseguente.

Rileva che la Commissione esaminatrice, nominata con Determinazione n. 969 del 16/09/2021 e per come modificata con Determinazione n. 1279 del 02.12.2021 del Direttore della s.c. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane, risulta formata tutta da membri interni dell'ASL Vercelli e in difformità dei criteri di parità di genere imposti dal DPR 220/2001, dal DPR 487/1994 e dalla lex specialis stessa. Invero, la Commissione giudicatrice e i Comitati di Vigilanza così come nominati risultano formate *in toto* da membri interni. Va da sé che simili composizioni non possono garantire a sufficienza le esigenze di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa su cui le procedure concorsuali devono sorreggersi, determinandosi per l'effetto l'inattendibilità delle risultanze espresse già con gli esiti delle prove orali.

La composizione della Commissione è irregolare altresì per il mancato rispetto dei criteri e parametri relativi alla parità di genere e al principio di non – discriminazione, considerato che, come si evince dalla delibera di nomina:

- la Commissione giudicatrice risulta formata esclusivamente da donne (sia titolari che supplenti, *sic!*);
- il comitato n. 2 è formato esclusivamente da donne.

Ebbene, gli artt. 6 co. 2 del DPR 220/01 e 9 del DPR 487/1994 esprimono il principio della parità di genere nella composizione delle Commissioni di concorso, prevedendo che almeno 1/3 dei componenti sia di sesso femminile (cd. quota rosa); parità di genere che – chiaramente – per essere veramente tale richiede in numero equivalente la presenza della componente maschile. Tuttavia, come si evince dalla Determinazione n. 969 del 16/09/2021 di nomina della Commissione (cfr. doc. versata in atti), la stessa risulta formata esclusivamente da donne configurandosi una evidente discriminazione di genere. Al riguardo si rammenti che la *ratio* delle norme succitate è quella di garantire l'equilibrio dei sessi nella formazione della Commissione giudicatrice (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 5487/2005).

Il *modus operandi* della Pa è pertanto anche viziato da eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza.

E' il caso, peraltro, di evidenziare che la Commissione esaminatrice è presieduta dal Direttore dell'ASL di Vercelli (la Dott.ssa Lidia Carnevale) in palese violazione dell'art. 9 co.2 del DPR 487/1994 a mente del quale "...non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata...".

L'illegittima composizione della commissione giudicatrice si perpetua – di certo – nel provvedimento finale del procedimento concorsuale, il quale, dunque, esprime risultati non attendibili poiché frutto di valutazioni provenienti da una composizione formata in modo del tutto irregolare sotto tutti i profili poc'anzi espressi.

Ciò comporta il travolgimento dell'intera procedura concorsuale o del singolo step procedurale (la prova orale). Ed invero, la giurisprudenza amministrativa afferma che colui che contesta la legittimità della composizione di una commissione di concorso, non è tenuto a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, laddove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 24/07/2019, n.5239. Ancora, il T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, con sentenza del 22/05/2019, n.136: *"Chi contesta la legittimità della composizione di una Commissione di concorso non ha l'onere di dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, atteso che questo, ove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione, obiettivo che ben può rilevare, sotto il profilo dell'interesse « strumentale », dal punto di vista di chi alla procedura abbia partecipato"*. La nomina della Commissione giudicatrice rende illegittimi in via derivata anche i provvedimenti successivi, e quindi la prova orale, la graduatoria e gli eventuali contratti sottoscritti nelle more del presente giudizio. E' innegabile infatti che i vizi dell'uno si riflettono sugli altri atti successivi, per effetto del nesso di consequenzialità sussistente. Difatti come recente giurisprudenza ha chiarito: "il vizio di illegittima composizione della Commissione esaminatrice involge la legittima attribuzione del potere ad un organo collegiale che, in ragione dell'illegittima composizione dello stesso, non è legittimato ad esercitare tale potere". (T.A.R. , Trento , sez. I , 27/10/2020 , n. 180).

6. **Violazione del principio di trasparenza;**
7. **Difetto assoluto di motivazione;**
8. **Violazione dell'art. 9 co. 3 del DPR 483/1997;**
9. **Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;**
10. **Ingustizia grave e manifesta;**

Per come già accennato, gli esiti della prova orale pubblicati sul sito istituzionale dell'ASL di Vercelli non solo non recano l'indicazione del punteggio assegnato ai ricorrenti, bensì non ricomprendono nemmeno i loro nomi, riportando

esclusivamente i nomi degli idonei e lasciando gli odierni ricorrenti nell'incertezza più totale circa il numero di errori che avrebbero commesso e quindi i motivi che ne hanno determinato l'esclusione dagli idonei, benché gli stessi abbiano ottenuto risultati eccellenti nelle prove pratiche. In pratica, non esiste un Elenco di non idonei o qualsiasi altro atto individuante le ragioni giustificative e, quindi, la motivazione sottesa alla non idoneità dei ricorrenti, i quali versano nella totale oscurità. La mancanza di punteggio o dell'indicazione di altra ragione sottesa all'esclusione non consente agli stessi di ripercorrere l'iter logico seguito dalla P.a. nella valutazione e quindi di comprendere in ragione di quali presupposti siano stati esclusi dalla procedura selettiva. Da ciò la violazione palese dell'art. 3 della L. 241/1990, a mente del quale tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati. In altre parole, la legittimità di ogni provvedimento amministrativo deve essere parametrata in base alla congruità ed esaustività del referto motivazionale che lo stesso atto rechi, cosicché emerga l'iter logico seguito e le ragioni specifiche che hanno indotto l'autorità amministrativa ad adottare il provvedimento, anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria (cfr. *ex multis* T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 agosto 2006, n. 581). E' bene, in questa sede, ricordare che " il giudizio numerico risulta sufficiente nei soli casi in cui i criteri ed i parametri di valutazione siano stati rigidamente predeterminati nel bando di concorso, non già qualora i criteri si risolvano in categorie generiche" (T.A.R. , Ancona , sez. I , 02/08/2021 , n. 636) **ma in questo caso come già detto né il bando, né determinazioni successive hanno indicato dei criteri di valutazione, neanche a carattere generale.**

Invero, considerato che né dal bando di concorso né dagli altri atti concorsuali pubblicati sono evincibili criteri per l'assegnazione dei punteggi alle prove d'esame del concorso de quo, la completa assenza di motivazione - anche sotto forma di punteggio numerico - all'interno degli atti gravati integra ulteriori vizi, ossia la violazione di legge, e in particolare dell'art. 3 L. 241/1990 (il quale impone l'obbligo di motivazione per ogni atto amministrativo) e dell'art. 9, co. 3, DPR 220/2001 (a mente di cui *La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove*) e l'eccesso di potere nelle forme delle irragionevolezza e illogicità nonché del difetto di istruttoria.

D'altronde, la giurisprudenza amministrativa si è dovuta esprimere sulla legittimità del solo voto numerico nell'ambito di un concorso pubblico, il quale è da ritenersi

legittimo, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, soltanto nel momento in cui la Commissione esaminatrice abbia determinato preventivamente dei criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto; ritenendo di contro illegittimo il solo voto numerico quando mancano dei criteri di massima cui raccordare il punteggio assegnato (cfr. ex multis T.A.R. , Roma , sez. I , 05/11/2020 , n. 11435; in tal senso, anche T.A.R. , Catanzaro , sez. II , 03/10/2006 , n. 1095).

La costante giurisprudenza del Consiglio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018), ha affermato che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. (cfr. Cons. Stato A.P. n. 7/2017; Cons. Stato sez. III, 29/04/2019, n. 2775).

Le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, **postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da "consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi"** (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858). E figuriamoci quando in realtà, non solo non esistono criteri predeterminati di valutazione della prova d'esame, ma manca altresì

un atto pubblico contenente l'elenco degli esclusi o valutazioni sull'inidoneità dei candidati concorsisti?

E' appena il caso di aggiungere che l'obbligo di una congrua motivazione è posto a tutela delle ragioni del cittadino il quale, per mezzo delle giustificazioni contenute nell'atto, può disporre di un ulteriore strumento di verifica sulla congruità e ragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione, anche al fine di un'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale. In tal senso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce corollario del fondamentale principio di buon andamento dell'Amministrazione, enunciato nell'art. 97 Cost. Nell'ambito delle valutazioni delle prove concorsuali, dunque, la motivazione rappresenta il veicolo che consente al candidato di percepire l'iter logico seguito nella formulazione dei giudizi da parte della commissione, oltre che dei criteri predeterminati che la stessa ha applicato nel caso concreto. In buona sostanza, la motivazione del giudizio valutativo nell'ambito delle procedure concorsuali riveste un ruolo fondamentale in quanto costituisce l'oggetto principale del sindacato del giudice amministrativo.

L'irragionevolezza e l'illogicità del *modus operandi* della P.a., che ha *sic et simpliciter* escluso i ricorrenti dalla graduatoria senza formare un separato elenco esclusi e in ogni caso senza indicare le ragioni o quantomeno il voto numerico degli stessi, risultano ancor più abnormi laddove si consideri che in giurisprudenza si mette in discussione persino la sufficienza in termini motivazionali del voto numerico (TAR Catania, ordinanza n. 1221 del 1.10.2010); nel caso di specie, invece, non solo non è presente una motivazione discorsiva, ma addirittura non vi è traccia del voto numerico degli esclusi!

L'assenza di motivazione è un vizio particolarmente grave nella fattispecie in esame, atteso che né la *lex specialis* né le successive determinazioni amministrative prevedono precisi e predeterminati criteri di assegnazione del punteggio per la prova orale.

All'uopo, si rammenti che l'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha l'obbligo di stabilire "*i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*", correlando espressamente l'attribuzione dei punteggi all'applicazione dei criteri previamente predeterminati.

La norma si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali e, quindi, si applica anche alla prova orale (cfr. Consiglio di Stato Sez. III del 29.1.2021) ed ancora “i criteri di valutazione delle prove di una selezione di concorso pubblico possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, dovendo tuttavia, in tale ultimo caso, essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa”. (T.A.R. , Roma , sez. III , 08/10/2021 , n. 10360). Questo per dire che nella fattispecie in esame il vizio relato al difetto di motivazione è assoluto e particolarmente prepotente.

11. Violazione del principio del giusto procedimento e del principio di imparzialità amministrativa.

12. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 487/1994 e del DPR 221/2001.

Vi è di più. La prova orale è stata caratterizzata da una serie di anomalie in relazione ai quesiti posti agli odierni ricorrenti. Ed invero, ai concorrenti non è stato concesso di acquisire certezza sulla genuinità della domanda posta, in quanto agli stessi, una volta entrati in aula, veniva detto di estrarre a sorte un bigliettino contenente non direttamente la domanda ma un numero abbinato ad una delle domande contenute in uno strano foglio mai reso noto. Pertanto, ai candidati non è stato in alcun modo concesso di accertarsi che le domande poste fossero effettivamente corrispondenti a quelle contenute nel detto “elenco”. Anche questa simile circostanza comporta seri sospetti sulla imparzialità della P.a.

➤ Sull'illegittimità derivata della Graduatoria definitiva

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto non si può che segnalare l'illegittimità derivata della Graduatoria definitiva approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 28/02/2022 e pubblicata sull'Albo Pretorio in data 01/03/2022. La giurisprudenza, a più riprese, ha chiarito come “ L'illegittimità del provvedimento di esclusione dal concorso di un candidato determina l'illegittimità derivata del decreto di approvazione della graduatoria di merito degli idonei”. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/09/2021, n.9569) e pertanto, il provvedimento oggi gravato appare fortemente illegittimo poiché fondato su atti e fatti illegittimi. Difatti è evidente, sia in dottrina che in giurisprudenza, come “L'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di

quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata): l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato; l'atto presupposto è fondamento esclusivo di quello applicativo, nel senso che l'esistenza e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché il secondo possa legittimamente venire ad esistenza; non è possibile che l'atto presupposto non esista o, qualora emanato, sia successivamente eliminato (dal giudice o dalla P.A. in via di autotutela) e che rimanga legittimamente in vita quello dipendente; infatti, essendo gli atti concatenati, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente: gli effetti sostanziali prodotti da quest'ultimo postulano l'avvenuta realizzazione di quelli prodotti dall'atto presupposto, di talché, se questi, a seguito dell'annullamento dell'atto presupposto, sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall'atto dipendente non può sussistere (Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2021, n.7312). Pertanto, la Graduatoria definitiva approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 28/02/2022 e pubblicata sull'Albo Pretorio in data 01/03/2022, in quanto atto conseguente ad atti di per se illegittimi, nei termini sopra ampiamente discussi, non può che considerarsi illegittima poiché travolta a cascata dall'illegittimità della procedura concorsuale.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che gli odierni ricorrenti subirebbero qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (inclusione con riserva in graduatoria, etc.) o la ripetizione della prova orale anche tramite una sessione suppletiva, considerato che alla graduatoria definitiva inevitabilmente seguirà nel termine di pochi giorni – considerato il particolare periodo di emergenza sanitaria – la stipula dei contratti di lavoro dei vincitori. E' interesse, quindi, degli odierni ricorrenti ottenere le invocate misure cautelari, così da evitare anche un aggravio procedimentale. Del resto, la

concessione delle invocate misure cautelari non comporterebbe alcun pregiudizio né alla Pa né agli altri soggetti dichiarati idonei.

Una scelta di segno opposto, invece, potrebbe nuocere gli interessi dei ricorrenti in quanto potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa residenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, posto che ancora non è stata pubblicata la graduatoria definitiva.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Illmo Giudice Amministrativo di ordinare l'esibizione dei seguenti documenti ex artt. 210 e ss. cpc:

- 1) I fogli contenenti le domande poste all'orale ai candidati ricorrenti;
- 2) I verbali e ogni atto relativo alle operazioni concorsuali della prova orale, ivi compresi i "bigliettini" estratti contenenti il numero della domanda posta;
- 3) I verbali e ogni atto relativo alle prove orali degli odierni ricorrenti, riportanti il punteggio degli stessi, qualora esistenti;
- 4) Verbale o altro atto di individuazione dei commissari e atti istruttori ad essi connessi o presupposti, qualora esistenti.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Belvedere Marittimo (Cs), 07.03.2022

Avv. Danilo GRANATA

Firmato digitalmente da
Danilo Granata
CN = Granata Danilo
C = IT

Procura speciale

Io sottoscritta ABDEL SALAM AHMED HOREYA, c.f. BDLHRY59R42Z336F, nata a Ghiza (Cairo) Egitto il 02.10.1959 e residente in Montaro (TO) in Via G. Garibaldi n. 87 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Cosenza, 31.01.2022

Firma



F. autentica

Avv. Danilo Granata



Procura speciale

Io sottoscritta AFFINTO ANTONELLA, c.f. FFNNNL73C49B715I nata a Capua il 09.03.1973 e residente in Torino (TO) in via Giulia n. 1 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma

Affinto Antonella

È autentica

Avv. Danilo Granata

Danilo Granata

Procura speciale


Io sottoscritta AVANZI ANTONELLA, c.f. VNZNNL63E63B885P nata a Casale Monferrato il 23.05.1963 e residente in Pontestura in via I. Rossi n. 9 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Cosenza, 31.01.2022

Firma



È autentica

Avv. Danilo Granata



Procura speciale

Io sottoscritta BONADIES ELENA, c.f. BNDLNE74M48A089R nata a Agrigento il 08.08.1974 e residente in SANT'ONOBONO TERME (BG) in via KENNEDY 12/A delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) o del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato avvertito che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma *Bonadies Elena*

È autentica

Avv. Danilo Granata

Danilo Granata

Procura speciale

Io sottoscritta BUZIO SILVIA, c.f. BZUSLV74P68A182Q nata ad Alessandria il 28.09.1974 e residente in Novara in via Aosta n. 7 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma

Silvia Buzio

È autentica

Avv. Danilo Granata

Danilo Granata

Procura speciale


Io sottoscritta ELVIRA DI BUONO, c.f. DBNLVR73M46G062L, nata a Omegna il 06.08.1973 e residente in Omegna (VB) in via ~~MOZZALUNA 72~~ delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Cosenza, 31.01.2022

Firma



È autentica

Avv. Danilo Granata



Procura speciale

Io sottoscritta ANGELICA DUTU, c.f. DTUNLC68D51Z1290, nata in Romania il 11/04/1968 e residente in Corso Appio Claudio, n. 23 scala B Torino (TO) delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma *Dutu Angelica*

È autentica

Avv. Danilo Granata

Danilo Granata

Procura speciale

Io sottoscritta GIUSEPPA CUCCHIARA, c.f. CCCGPP63S65F061T nata a Mazara del Vallo (TP) il 25.11.1963 e residente in Novara (NO) in via Pier Lombardo Lumelloigno n. 120 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma

Giuseppa Cucchiara

È autentica

Avv. Danilo Granata

Danilo Granata

Procurata speciale

Io sottoscritta GIUSSANI DORA MARIA, c.f. GSSDMR67E53G388K nata a Pavia il 13/05/1967 e residente in Novara via Verbano 269/I delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma

Dora Maria Giussani

È autentica

Avv. Danilo Granata

Daniilo Granata

Procura speciale


Io sottoscritta MAMMANA ANNAMARIA, c.f. MMMNMR73D66E473P nata a Latisana (UD) il 26.04.1973 e residente in Gattinara (VC) in Corso Garibaldi 110 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Cosenza, 31.01.2022

Firma



È autentica

Avv. Danilo Granata



Procura speciale

Io sottoscritta MONZON ROSA, c.f. MNZRSO63R45Z600Z nata a Entre Ríos (ARG) il 05.10.1963 e residente in Novara (NO) in via Curtatone n. 28 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Cosenza, 31.01.2022

Firma



È autentica

Avv. Danilo Granata



Procura speciale

Io sottoscritta SPAZIANI ROSETTA, c.f. SPZRTT70L61H355D nata a Rivoli (TO) il 21.07.1970 e residente in Via Tirreno n. 2 a Settimo T.se (TO), delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Cosenza, 31.01.2022

Firma



È autentica

Avv. Danilo Granata



Procura speciale

Io sottoscritta VENEZIANO MASCIA, c.f. VNZMSC88C60G230W nata a Paganì il 20.03.1988 e residente in via Castiglione n. 2 Torino delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma

Veneziano Mascia

È autentica

Avv. Danilo Granata

Danilo Granata

Procura speciale


Io sottoscritta MOLINA ELBA AMABILIA, c.f. MLNLMB77S43Z605X, nata a Guayaquil (ECO) il 3.11.1977 e residente in Varallo Pombia (NO) alla via Sottoronco, n. 34 C delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Cosenza, 31.01.2022

Firma



È autentica

Avv. Danilo Granata



Procura speciale

Io sottoscritta NEGRI SILVIA c.f. NGRSLV96A58E801W, nata a Magenta il 18.01.1996 e residente in residente in Novara (NO) alla via Spreafico n. 28, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma

Silvia Negri

È autentica

Avv. Danilo Granata

Danilo Granata

Procura speciale

Io sottoscritta Edelmira Nora Aquino Villalba, c.f. QNVDMR66M71Z611Y, nata a Bellavista Callao il 31.08.1966 e residente in Torino alla via Cumiana 36 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. GRNDNL93B01C588W, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma

Edelmira Villalba E. Nora

È autentica

Avv. Danilo Granata

Danilo Granata

Procura speciale


Io sottoscritto **PECORELLI GIUSEPPE**, c.f. **PURGPP66C28L219S** nato a Torino il 28/03/1966 e residente in via Arbe 24 Torino delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato **Danilo Granata** del Foro di Cosenza, C.F. **GRNDNI93B01C588W**, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31/01/2022

Firma



Giuseppe Pecorelli

È autentica

Avv. Danilo Granata



Danilo Granata

Procura speciale

Io sottoscritta **BONOMELLI MARINELLA**, c.f. **BNMMNL64H70L39E** nata a Travagliato (BS) il 30/06/1964 e residente in Boffalora sopra Ticino (MI) alla via Dante 29 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di questo procedimento dinanzi al TAR, l'Avvocato Danilo Granata del Foro di Cosenza, C.F. **GRNDNL93B01C588W**, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio come in epigrafe.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento L'E n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Cosenza, 31.01.2022

Firma

Bonomelli Marinella

È autentica

Avv. Danilo Granata

Danilo Granata

Tribunale Amministrativo del Piemonte
sede di Torino
Il Sottoscritto Avv. Danilo Granata
quale difensore di parte ricorrente
ATTESTA
che le copie informatiche allegate contenenti
le procure sono conformi agli originali cartacei
da cui sono estratte

Firmato digitalmente da

**Danilo
Granata**

CN = Granata
Danilo
C = IT

Relata di notifica a mezzo pec

Io sottoscritto Avv. Danilo GRANATA (C.F. GRNDNL93B01C588W), iscritto all'Albo degli Avvocati di Cosenza, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss. mm. in virtù di procure che si allegano, rilasciate da ABDEL SALAM AHMED HOREYA, c.f. BDLHRY59R42Z336F, nata a Ghiza (Cairo) Egitto il 02.10.1959 e residente in Montaro (TO) in Via G. Garibaldi n. 87, AFFINITO ANTONELLA, c.f. FFNNNL73C49B715I nata a Capua il 09.03.1973 e residente in Torino (TO) in via Giulia n. 1, AVANZI ANTONELLA, c.f. VNZNNL63E63B885P nata a Casale Monferrato il 23.05.1963 e residente in Pontestura in via I. Rossi n. 9, BONADIES ELENA, c.f. BNDLNE74M48A089R nata a Agrigento il 08.08.1974 e residente in SANT'ONOBONO TERME (BG) in via KENNEDY 12/A, BUZIO SILVIA, c.f. BZUSLV74P68A182Q nata ad Alessandria il 28.09.1974 e residente in Novara in via Aosta n. 7, ELVIRA DI BUONO, c.f. DBNLVR73M46G062L nata a Omegna il 06.08.1973 e residente in Omegna (VB) in via Mozzalina 72, ANGELICA DUTU, c.f. DTUNLC68D51Z129O nata a Docani (ROU) il 11/04/1968 e residente in Corso Appio Claudio, n. 23 scala B Torino (TO), GIUSEPPA CUCCHIARA, c.f. CCCGPP63S65F061T nata a Mazara del Vallo (TP) il 25.11.1963 e residente in Novara (NO) in via Pier Lombardo Lumellogno n. 120, GIUSSANI DORA MARIA, c.f. GSSDMR67E53G388K nata a Pavia il 13.05.1967 e residente in Via Verbano 269/I 28100 - Novara, MAMMANA ANNAMARIA, c.f. MMMNMR73D66E473P nata a Latisana (UD) il 26.04.1973 e residente in Gattinara (VC) in Corso Garibaldi 110, MONZON ROSA, c.f. MNZRSO63R45Z600Z nata a Entre Rios (ARG) il 05.10.1963 e residente in Novara (NO) in via Curtatone n. 28, SPAZIANI ROSETTA, c.f. SPZRTT70L61H355D nata a Rivoli il 21.07.1970 e residente in via Tirreno 2 settimo torinese (to), VENEZIANO MASCIA, c.f. VNZMSC88C60G230W nata a Pagnani il 20.03.1988 e residente in via Castiglione n. 2 Torino, MOLINA ELBA AMABILIA, c.f. MLNLMB77S43Z605X, nata a Guayaquil (ECO) il 3.11.1977 e residente in Varallo Pombia (NO) alla via Sottoronco, n. 34 C; NEGRI SILVIA, c.f. NGRSLV96A58E801W, nata a Magenta (MI) il 18.01.1996 e residente in Novara (NO) alla via Spreafico n. 28; EDELMIRA NORA AQUINO VILLALBA, c.f. QNVDMR66M71Z611Y, nata in Perù il 31.08.1966 e residente in Torino alla via Cumiana 36, PECORELLI GIUSEPPE, c.f. PCRGPP66C28L219S nato a Torino il 28/03/1966 e residente in via Arbe 24 Torino; BONOMELLI

MARINELLA, c.f. BNMMNL64H70L39E nata a Travagliato (BS) il 30/06/1964 e
residente in Boffolara sopra Ticino (MI) alla via Dante 29

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, i seguenti allegati:

-Ricorso-signed.pdf

- Procure attestate – signed

a: Azienda Sanitaria Locale Vercelli, in persona del l.r.p.t., sedente in Corso Mario
Abbate, 21 - Vercelli (VC), all'indirizzo pec: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it , estratto
dal Registro IPA

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16
undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che gli allegati
Ricorso-signed.pdf, contenente il ricorso, è conforme all'originale digitale dal quale è
estratto, mentre *Procure attestate - signed*, contenente n. 5 procure, sono conformi agli
originali cartacei in mio possesso.

Belvedere Marittimo/Cosenza, 08.03.2022

Firmato digitalmente da

Avv. Danilo Granata

Firmato digitalmente da

**Danilo
Granata**

CN = Granata
Danilo
C = IT